



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera del registro N. 18 del 28/07/2026

Oggetto:	ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **17.13** e segg., nella sala delle adunanze Consiliari sita nel Centro Socio Culturale, del Comune suddetto, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione Ordinaria, convocata con avviso scritto del 22.07.2026 prot. n.11769, comunicato ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Presente/Assente	Nominativo	Presente/Assente
Rosaria Piscitello	Presente	Concetta Genovese	Assente
Mauro Miceli	Presente	Mario Longo	Presente
Santina Marinaro	Presente	Arcangelo Longo	Assente
Francesca Tudisca	Presente	Arcangelo Serruto	Assente
Vincenzo Matassa	Presente	Tommaso Dipollina	Assente

Assegnati n° 10	Presenti n° 6	In carica n° 10	Assenti n° 4
-----------------	---------------	-----------------	--------------

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Rosaria Piscitello nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna A. Testagrossa, la seduta è pubblica.

Sono presenti: Sindaco Tudisca - Ass.re Scattareggia - Ass.re Marguglio.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Matassa Vincenzo – Tudisca Francesca -Longo Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

La PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta e comunica che la stessa è corredata dal parere favorevole del Revisore dei conti. Invita il proponente ad illustrare l'argomento.

L'assessore SCATTAREGGIA consegna il documento che viene allegato al verbale quale parte integrante e sostanziale.

La PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che è approvata all'unanimità. Dopo, mette ai voti l'immediata esecutività della deliberazione che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale n. 17 del 22.7.2026, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 11729;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area contabile dall'oggetto: "ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026";

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 22 del 21/07/2026

Proponente: Assessore - Giovanna Tiziana Scattareggia

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quiquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quiquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quiquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in

deroga “all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l’art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l’agente della riscossione è automaticamente scaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l’adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l’acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell’agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall’agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 2.338.551,98;

- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione per euro 104.892,52, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 104.892,52;

- l’adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 30% del valore dei carichi interessati;

- l’adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari positivi, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell’articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere dell'Organo di revisione;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esitata favorevolmente dall'apposita Commissione regolamenti in data 17.07.2026 , giusto verbale che si allega;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 2 del 23.02.2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il triennio 2026/2028, modificato con delibera di C.C. n. 7 del 29.04.2026, limitatamente alla sezione operativa gestione risorse umane;

- n. 3 del 23.02.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqüies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqüies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la deliberazione di approvazione della proposta acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026 (D.L. 27 marzo 2026 n. 38 convertito con modificazione dalla L. 22 maggio 2026, n.88;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Il Proponente

Giovanna Tiziana Scattareggia
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 22**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AREA CONTABILE**

Oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AREA CONTABILE)

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e ai sensi dell'art.183 comma 8, si attesta la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Antonietta Alfieri

Parere Contabile

AREA CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 21/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonietta Alfieri

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

**Il Consigliere Anziano
Mauro Miceli**

**Il Presidente
Rosaria Piscitello**

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **30/07/2026** al **14/08/2026**.

Tusa, li 30/07/2026

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ E' stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03.12.1991 n. 44;

☐ Diverrà esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03.12.1991 n. 44.

Tusa, li 30/07/2026

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mauro MICELI in data 30/07/2026
Rosaria Piscitello in data 30/07/2026
Anna Angela Testagrossa in data 30/07/2026



COMUNE DI TUSA

L'anno 2026 il giorno 17 del mese di luglio alle ore 10:30 presso la Casa Comunale, si riunisce la Commissione per la revisione del regolamento del consiglio e dello statuto comunale per discutere:

- Bozza di proposta che disciplina l'Adesione alla Rottamazione Quinquies, - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e art. 10 *Quinquies*, Dl. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026.
- Regolamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Alla seduta risultano:

Presidente della Commissione	Marinaro Santina	Presente
Componente	Genovese Concetta	Presente
Componente	Serruto Arcangelo	Presente

All'apertura della riunione il consigliere A. Serruto rilascia la seguente affermazione: "In seguito alla mia richiesta esplicitata nelle precedenti sedute di esaminare i regolamenti riguardanti il compostaggio, dalla data odierna mi astengo dalla partecipazione alla Commissione fintanto che non verranno analizzati i suddetti regolamenti". Dopodichè, il consigliere abbandona la seduta di commissione alle ore 10:45.

Successivamente la riunione prosegue con l'esame della "Bozza di proposta che disciplina l'Adesione alla Rottamazione Quinquies, - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e art. 10 *Quinquies*, Dl. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026". A seguito di un'analisi approfondita la commissione esita favorevolmente la proposta.

Si prosegue con l'esame del "Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze", il quale viene approvato dalla commissione favorevolmente.

La responsabile dell'Area Tributi Rag. A. Alfieri sottopone alla commissione il regolamento "Adotta un'aiuola", già licenziato dalla suddetta commissione in precedenza al quale è stato apportato una variazione e pertanto deve essere nuovamente oggetto di discussione. A conclusione dei lavori, la commissione approva il regolamento.



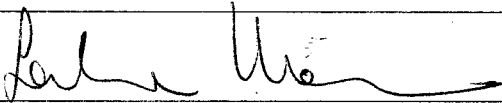
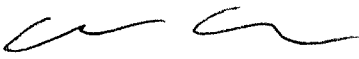
COMUNE DI TUSA

Letto, approvato e sottoscritto.

Alle ore 13:00 la seduta è sciolta.

Tusa, 17/07/2026

I Presenti:

<i>Presidente commissione</i>	
Componente	



Comune di Tusa

Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 17 del 22 Luglio 2026

Oggetto: Parere sulla proposta delibera consiliare di adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all’art. 1, commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 22 presentata in data 21/07/2026, concernente adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all’art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 sottoposta all’esame dello stesso, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l’ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell’istituto della “rottamazione quinquies” per i debiti relativi a ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Vista la valutazione dell’Ente della convenienza economica e finanziaria per l’attivazione della rottamazione quinquies;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l’art. 10-quinquies del decreto-legge 27/3/2026 n. 38, in sede di conversione, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) di cui all’art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199 per le entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “*possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*”

Considerato che l’art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che la suddetta proposta delibera consiliare:

- consente di rispettare il termine perentorio del 31 Luglio ai fini della pubblicazione al sito internet dell'ente nonché trasmettere la stessa all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) così come previsto nel primo periodo del comma 2 dell'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;
- è stata predisposta nel rispetto delle prescrizioni, in termini di adempimenti, previsti dai commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e integrato dall'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;
- che nella proposta delibera l'ente non ha derogato la disciplina statale in termini di criteri, scadenze e annualità oggetto della definizione agevolata;
- è stata predisposta tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- è formulata nel rispetto del principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva.

L'Organo di revisione, sulla base della documentazione fornita dal RSF ha altresì verificato che:

- dall'interrogazione del sito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), ed in particolar modo del servizio "Rendicontazione on-line: monitor enti" risultano carichi affidati all'agente della riscossione non ancora riscossi per euro 2.338.551,98;
- dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ancora da riscuotere, risulta iscritto in bilancio tra i residui attivi l'importo complessivo di euro 104.892,52 in quanto i restanti carichi, ritenute poste di dubbia esigibilità, sono stati oggetto di stralcio dal bilancio, con accantonamento nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per euro 104.892,52;
- la stima del gettito appare formulata secondo criteri prudenziali sulla base di una percentuale di adesione del 30% del valore dei carichi interessati;

- è stato valutato l'impatto sugli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 TUEL e non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione;

- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
- la presente proposta risulta esitata favorevolmente dall'apposita Commissione in data 17/07/2026;
- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni, osserva che la misura anzidetta, finalizzata a ridurre il contenzioso e ad accelerare la riscossione dei crediti, sebbene preveda l'abbattimento di sanzioni e interessi, garantisce all'Ente l'incasso della quota capitale riducendo le incertezze legate alla solvibilità dei debitori di lungo periodo.

Sotto il profilo degli equilibri di bilancio l'Organo di revisione ritiene che l'operazione non pregiudichi gli equilibri finanziari dell'Ente e l'incasso della quota capitale genererà una disponibilità di cassa positiva.

CONCLUSIONE

Si esprime **parere favorevole** all'approvazione della proposta delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente e la relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ai fini della sua tempestiva efficacia nonché di trasmettere la delibera successivamente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai fini statistici al Ministero dell'economia e finanze.

IL REVISORE UNICO

Firmato Salemi Dott. Giovanni

Firmato digitalmente da:

Giovanni Salemi

22/07/2026 09:52:47 UTC+0200

Buonasera,

ci troviamo oggi a discutere e deliberare su un provvedimento di fondamentale importanza per il futuro economico del nostro Comune e per la serenità di molte famiglie tusane.

Parliamo dell'adesione alla **definizione agevolata**, meglio conosciuta come **Rottamazione-quinquies**.

La normativa nazionale, introdotta dalla Legge di Bilancio e rafforzata dai successivi decreti applicativi, ha concesso agli Enti locali una facoltà preziosa: quella di estendere i benefici della sanatoria di Stato anche ai tributi di nostra diretta competenza. Come Amministrazione di Tusa, abbiamo il dovere etico e politico di cogliere questa opportunità.

Non si tratta di un semplice atto burocratico. Questa delibera recepisce le facoltà concesse agli Enti locali dall'articolo 10-quinquies. Stabilisce regole precise, trasparenti e tarate sulle esigenze della nostra comunità.

Questa misura non premia chi ha scelto deliberatamente di non contribuire alla vita pubblica. Al contrario, si rivolge a quella parte importante della nostra cittadinanza che, schiacciata dalle crisi economiche degli ultimi anni e dal carovita, si è trovata nell'impossibilità oggettiva di pagare.

Alla luce della *quinquies*, permettiamo ai contribuenti di Tusa di regolarizzare la propria posizione debitoria versando esclusivamente il **tributo originario dovuto**, eliminando completamente il fardello di **sanzioni e interessi di mora**.

~~Attraverso lo schema regolamentare che abbiamo adottato~~, la definizione agevolata coprirà una vasta gamma di pendenze:

- **Tributi comunali cardine:** IMU, TARI e la vecchia TASI.
- **Entrate patrimoniali e minori:** dal Canone Unico Patrimoniale (CUP) alle violazioni del Codice della Strada nei limiti consentiti.
- **Flessibilità nei pagamenti:** i cittadini non saranno costretti a esborsi immediati e insostenibili, ma potranno accedere a piani di **rateizzazione agevolata**, dilazionando il debito in modo sostenibile per il bilancio familiare.
-

Qualcuno potrebbe chiedersi se questo provvedimento danneggi le casse comunali. La risposta è no. Questo atto produce un doppio beneficio, da un lato la riscossione di crediti difficili che permette al Comune di incassare liquidità da crediti che altrimenti rischierebbero di rimanere inesigibili a causa dei tempi lunghi della riscossione coattiva, dall'altro produce una riduzione drastica dei costi amministrativi e legali legati ai contenziosi tributari, liberando risorse e personale da dedicare ai servizi per il cittadino.

Aderire alla Rottamazione-quinquies non significa fare un passo indietro sulla legalità fiscale. Significa fare un passo avanti verso un **fisco locale più umano, equo e vicino ai cittadini**. Tendiamo una mano a chi vuole mettersi in regola, garantendo al contempo a Tusa le risorse necessarie per valorizzare il nostro splendido territorio.]

Invito l'intero Consiglio a votare favorevolmente e a farsi portavoce di questa grande opportunità presso tutta la cittadinanza.

Grazie."

